



NORME E BUONE PRASSI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Marco Imperato
Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna

LA FUNZIONE DELLA PROCURA (ORDINARIA)

- Le PROCURE hanno una funzione di
 - ACCERTAMENTO
 - REPRESSIONE,
 - PROTEZIONE (al limite),
 - non di PREVENZIONE...
- Anche gli strumenti di RIEDUCAZIONE non sono adeguati alla sfida

LA SEGNALAZIONE/DENUNCIA: QUANDO? E A CHI?

- Alla Procura presso Tribunale per i Minorenni (organo distrettuale)
 - sospetto circa situazioni di disagio e sofferenza del minore
 - Un tema dal quale traspare un possibile vissuto traumatico
 - Gesti autolesionistici
 - Evidenti segni di incuria o disagio (fisico o psichico)
 - Racconto di compagne\i
 - sospetto di condotte delittuose da parte di un minore (ultra14)
- Alla Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario
 - sospetto di un fatto di reato commesso da adulti

DENUNCIARE: COSA?

- I possibili reati da segnalare:
 - Maltrattamenti in famiglia (572 cod.pen.)
 - Abuso dei mezzi di correzione (571 cod.pen.)
 - Lesioni personali (582 cod.pen.)
 - Abusi di natura sessuale (609 bis cod.pen.)
 - Atti persecutori (stalking, 612bis cod.pen.)
 - Molestie generiche (660 cod.pen.)
 - Diffamazione (595 cod.pen.)

I REATI ON LINE, OVVERO SU SOCIAL O CHAT

- Adescamento del minore (609 undecies cod.pen.)
- Pornografia minorile (600ter cod.pen.)
 - L'invio di foto di natura erotica \ pornografica che ritraggono il minore
- Violenza sessuale «virtuale» (609bis cod.pen.)
 - L'aver indotto il minore a tenere comportamenti di natura sessuale anche a distanza
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti «revenge porn» (612ter cod.pen.)
- Diffamazione \ Sostituzione di persona \ Stalking

La distinzione dei diversi fenomeni può essere molto complessa: informare immediatamente la Procura competente e raccomandare la conservazione degli elementi di prova

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Fenomeno non nuovo
- Solo nei casi più gravi può integrare fatti di reato (atti persecutori, minacce, molestie, estorsione, violenza privata, diffamazione...)
- È sempre il segnale di un isolamento della vittima (oltre che spesso di un malessere del c.d. «bullo»)
- Se la classe impara a essere corresponsabile e vigile la prevenzione evita che le Procure debbano intervenire

L'INQUINAMENTO PROBATORIO

- Nelle vicende che si manifestano o si verificano a scuola e che riguardano minori è enorme il rischio di inquinamento probatorio:
 - Suggerimento reciproco e falsificazione dei testi e dei ricordi
 - Discovery dell'indagine verso indagato o anche testimoni
 - Fuga di notizie e reazioni (tra minori ma anche e soprattutto tra adulti)
- Fondamentale mantenere un circuito informativo chiuso e responsabilizzato
- Qualsiasi profilo disciplinare deve essere sospeso e rinviato
- La possibile rilevanza penale di una vicenda fa scattare la comunicazione alla Procura e a quel punto ogni fatto è ogni attività di indagine è coperto da segreto istruttorio

CONSAPEVOLEZZA, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

- È molto importante formare ed educare la consapevolezza di tutti gli insegnanti e di tutti gli operatori che si confrontano con i minori a scuola, affinché vi sia la capacità di cogliere le situazioni di rischio ovvero di disagio
- Spesso il minore a scuola trova l'unico ambito di libertà e comunicazione e dialogo
 - Problematica presente per esempio rispetto a minoranze etniche o religiose caratterizzate da una forte chiusura dell'ambito domestico con tutto quello che ne consegue
- Importante seminare una cultura della responsabilità: bisogna riflettere soprattutto sul «pubblico» del bullo: senza spettatori lo spettacolo finisce
- Il problema della vigilanza (impossibile?) sui social
 - Educare e formare i genitori



GRAZIE

Marco Imperato

Marco.imperato@giustizia.it